



COMUNE DI CARRARA

Bollo

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 16139/3656-89

Anno 1989

Pratica n. 446

IL SINDACO

Vista la domanda in data 9.5.1989 presentata dal Sig. CO.ME.CO. s.r.l.
Rapp. MONTAGNANI PAOLO nato a Fivizzano il 20.7.42
residente in La Spezia via Gianturco 16 C.F. 0105700465
registrata il 9.5.89 al Prot. Gen. n° 16139
corrispondente al n° 3656 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di demolizione e costruzione fabbricato artigianale "B"

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 94 particella n° 546
posta in Avenza Via Passo Volpe 110

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere condizionato della Commissione Sanitaria dell'Unità Sanitaria Locale competente in data 5.12.1989; Inseguimento Produttivi 3733

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 40 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 28.8.1989;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° 4116/7609 in data 19.10.1989;

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Vista il parere favorevole del Consorzio Zona Industr. Apuana n.239 di prot. del 29.4.89;
Visto il Parere dell'Uff. Tutela Ambiente di cui a nota 15.12.89 prot. n. 16139 e nota aggiuntiva datata 18.12.89 a firma dell'Assessore al ramo;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. CO.ME.CO. s.r.l. Rapp. MONTAGNANI PAOLO

residente a La Spezia Via Gisanturco n. 16
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori
di demolizione e costruzione fabbricato artigianale "B" in Via Passo Volpe, 110
ad Avenza

secondo il progetto costituito da n° quattro tavole che si allega quale parte integrante del
presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10,
la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urba-
nizzazione;

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega
con il numero e fa parte integrante della presente concessione la conven-
zione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con
il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella con-
venzione stessa;

C ☒ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lette-
ra), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di
L. 12.045.000 lire dodicimilioniquarantacinquemila=
a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 e succ. mod. ed int. 21.11.84
Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15
febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n°
del il contributo è stata suddiviso in rate.

L'importo di lire 12.045.000 (lire dodicimilioniquarantacinquemila=)
relativo al totale risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 6916/0/5857
del 13.11.89

Le successive, rate dell'importo di lire (lire)
ciascuna verranno versate rispettivamente en-
tro dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato ade-
guata ed idonea garanzia di lire (lire)
a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma let-
tera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire

viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

(Vedere convenzione Not. Lucentini Reg. a Carrara il 17.3.86 al n. 374 Vol. 183 e delib. C.C. n. 93
ART. 3 del 27.6.89 che proroga i termini per l'esecuzione della lottizzazione)

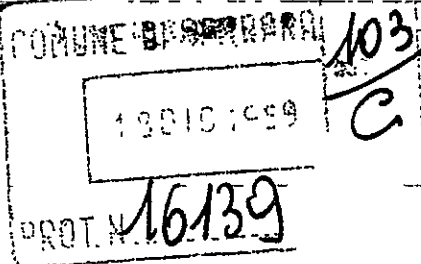
Contributo relativo al costo di costruzione

☐ Concessione a titolo gratuito. .

UFFICIO TUTELA AMBIENTE

N. 16139 di Prt.

Oggetto: Trasmissione parere
USL e progetto N. 16139 di Prt.
Ditta COMECO.



AL DIPARTIMENTO URBANISTICA
S E E

Facendo seguito a precedente comunicazione N. 16139 del 11.12.89
ed in seguito a richiesta verbale, si unisce alla presente il Pro-
getto di cui trattasi e relativo parere USL CNIP N. 3733 del
5.11.89.

Nel contempo ribadendo quanto già espresso con la precedente ci-
tata N. 16139, si fa noto che la pratica in oggetto deve, a norma
dell' Art. 6 del D.P.R. 24.5.1988 N. 203 essere integrata della re-
lativa documentazione; l'Ufficio si riserva, se richiesto, di espri-
mere parere al momento della presentazione della documentazione.
prevista al sopracitato Art. 6 D.P.R. 203/88.
Carrara 11 15.12.89.

UFFICIO TUTELA AMBIENTE

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

COMTRA/W

Carrara, 15.12.89.

S'esprime parere favorevole al rilascio alle
condizioni della nota USL 2 C.D.O.I.P. del 5.XII.89 n° 3733
inviata alla verifica delle stime piene del rilascio
dell'abitato.

Pagina - 1

L'ASSESSORE
IC. Mendicino

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2
AREA DI MASSA - CARRARA

UFFICIO Segreteria Commissione Nuovi
Insediamenti Produttivi.....



OGGETTO: Parere su Ditta COMECO ita in Via Fosso Volpe

110 AVENZO

Risposta al N. 16139 in data 27. 11. 89

Allegati

5. X 11. 89

Prot. N. 3733

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO TUTELA AMBIENTE	
Prot. N.	1022
Data	07/12/89
N. Pratica	475

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO TUTELA AMBIENTE	
Prot. N.	103
Data	27/11/89
N. Pratica	16139

Al Signor Sindaco

del Comune di
CARRARA

Con riferimento alla richiesta di parere riguardo alla pratica indicata in oggetto, si comunica che la Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi di questa U.S.L. l'ha esaminata nella sua ultima riunione ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa, condizionata ai seguenti punti:

- 1) Nell'area tagliatura della azienda di produzione tappezzeria per arredamenti deve essere previsto un impianto di captazione polveri, il cui progetto deve essere presentato preventivamente alla sua installazione.
- 2) Devono essere indicati il quantitativo, le caratteristiche e le modalità di impiego dei collanti usati.
- 3) Il locale stivaggio del laboratorio confezioni deve essere separato dal resto e devono essere fornite le caratteristiche dell'impianto di condizionamento.

4) I locali doccia devono essere muniti di
vano antiodore.

5) Deve essere presentato progetto impianto
elettrico.

Si restituisce, allegata alla presente, la relazione
pratica.

Il Presidente
(Prof. G. Perfetti)
WLM

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{\text{n. alloggi}}$, la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. (Lire)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal LA DATA DI NOTIFICA
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

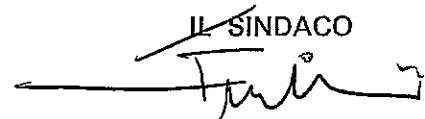
ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

- Le esposizioni sono ad uso della Ditta produttrice e non commerciale in quanto tale attività è in contrasto con le Leggi del C.Z.I.A.,
- Vedere condizioni Comando Prov.le Vigili del Fuoco di cui a nota 4116/7609 del 19.10.89.
- Vedere nota Uff. Tutela Ambiente n. 16139 di Prot. in data 15.12.89 con nota aggiuntiva datata 18.12.89 a firma dell'Assessore al ramo, allegata alla presente concessione.
- Vedere condizioni U.S.L. n. 2 Comm.ne Nuovi Insediamenti Produttivi di cui a nota 3733 di Prot. del 5.12.89, allegata alla presente concessione.

Carrara, addì 19 DIC. 1989

IL SINDACO


Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, addì 19 DIC. 1989

IL CONCESSIONARIO
